



**AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
DELLA
PROVINCIA
DI LODI**

U.S.C. GESTIONE TECNICO
PATRIMONILE E LOGISTICA

Il Responsabile Dirigente :

Arch. Giuliano Zani

Telefono 0371.5874510

PROGETTO PRELIMINARE

Lavori di riqualificazione RSA di Codogno e immobili accessori 56 p.l.



SCHEMA CONTRATTO

IL PROGETTISTA

U.S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Logistica
ASL della Provincia di Lodi
Dirigente
Arch. Giuliano Zani

IL DIRETTORE GENERALE

ASL della Provincia di Lodi
Ing. Emilio Triaca

SCHEMA DI CONTRATTO

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii.)

Committente: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI – P.zza Ospitale n. 10, LODI.

Progetto: Progettazione esecutiva previa acquisizione del progetto definitivo ed esecuzione delle opere di riqualificazione della RSA di Codogno.

INDICE:

PREMESSA

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato prestazionale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

CAPITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14. Collaudo

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Articolo 16. Controversie.

CAPITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. Articolo 20.

Subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo

22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI LODI
P.zza Ospitale n. 10, Lodi**

Repertorio n. _____ del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento della Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo, ed esecuzione delle opere per la riqualificazione RSA di Codogno.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la Sala Consiglio della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, si sono incontrati i Signori:

a) Ing. Emilio Triaca nato a Chiavenna (SO) il 28.11.1950, residente per la carica a Lodi in P.zza Ospitale n. 10 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell' Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, Codice Fiscale/p. IVA 11387440156, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

b) Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di Legale Rappresentante del _____ con sede a _____ in via _____ codice fiscale e partita IVA denominato semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO

- che, con deliberazioni della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi n. del2009 e n. del2009 esecutive, sono stati approvati i documenti preliminari alla progettazione per l'esecuzione di tutte le opere, provviste e servizi occorrenti per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva e di realizzazione della riqualificazione RSA di Codogno;
- che, con deliberazione n. _____ del _____2009 è stata indetta gara mediante procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto per un importo a base di gara di :€ **2.411.024,00** per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € **104.239,34** per progettazione per un totale di € **2.515.263,34** con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, in seguito alla procedura aperta il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione della Azienda Sanitaria della Provincia di Lodi n. _____ del _____, l'appalto è stato aggiudicato a _____ con sede a _____ in via _____ codice fiscale e partita IVA _____ per l'importo complessivo di € _____ di cui:

€ _____ oltre ad € _____ = per IVA %, per lavori;

€ _____ oltre ad € _____ = per IVA %, per progettazione

che ha ottenuto il seguente punteggio: _____

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento della Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo, ed esecuzione delle opere per la riqualificazione della RSA di Codogno.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Capitolato prestazionale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato prestazionale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi) di cui:

a)- € _____ per lavori;

b)- € _____ per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

c)- € _____ per la progettazione

2. L'importo contrattuale è da considerarsi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 83, del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio a _____, all'indirizzo di via _____ presso la Sede legale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento presso il tesoriere dell'Ente.

3. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

CAPITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in giorni:

- gg naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;
- dal verbale di consegna per l'esecuzione dei lavori

Art. 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali e nell'esecuzione dei lavori ai danni dell'Amministrazione, verranno applicate le penali previste dal capitolato prestazionale;

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo complessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.lgs. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità d'esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.

2. In ogni caso s'intendono comprese nell'appalto e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) ogni onere relativo alla progettazione ivi compresa l'acquisizione dei relativi pareri e nulla osta delle competenti Autorità con esclusione delle tasse e dei diritti relativi all'ottenimento che sono a carico della stazione appaltante.
- b) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- d) attrezzi e opere provvisoriali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del Collaudo provvisorio;
- f) le vie d'accesso al cantiere;
- g) la messa a disposizione d'idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino al Collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente Contratto.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto stabilito dal Capitolato prestazionale in seguito a presentazione di S.A.L. di importo non inferiore ad € 100.000,00.

Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.

I prezzi sono invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione ai sensi dell' art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base all'elenco dei prezzi unitari presentati in sede di offerta e a nuovi prezzi stabiliti mediante il Verbale di Concordamento ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'Appaltatore verranno così corrisposti i pagamenti:

PROGETTO DEFINITIVO:

- a 120 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura in seguito ad approvazione da parte della stazione appaltante del progetto definitivo;

PROGETTO ESECUTIVO:

- a 120 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture emesse.

LAVORI:

- a 120 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura in acconto al maturare di S.A.L. (stato di avanzamento dei lavori) di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, al raggiungimento di un importo non inferiore a € 100.000,00 I.V.A. esclusa.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 120 giorni dall'emissione del Collaudo.

5. Il pagamento dell'ultima rata d'acconto e del saldo non costituiscono presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel Capitolato prestazionale, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di richiedere la soluzione del Contratto.

Art. 14. collaudo

1.L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto, avvengono con approvazione del collaudo che ha carattere provvisorio.

2.Il predetto collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 15. Risoluzione del Contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori e nell'attività progettuale;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione e di progettazione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori e nella progettazione;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori e dell'attività progettuale, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori e dell'attività progettuale, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Controversie.

1.Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2.Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3.Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite al competente giudice del Foro di Milano.

CAPITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto.

2.L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4.L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore dovrà attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza con particolare riguardo al D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ dalla CCIAA di _____, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R..

Art. 20. Subappalto.

1.Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2.Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede d'offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato prestazionale e dagli articoli di legge.

3.La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto disposto dall'art. 37 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e pertanto

l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. Entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di subappalto (rif. art. 141 DPR 554/99), l'Appaltatore ha l'obbligo di inviare copia autentica del Contratto di Subappalto.

Il deposito del Contratto presso questo Ente deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle lavorazioni cui si riferisce. (Rif. art. 118 D.lgs. 163/2006).

Entro 20 gg dal pagamento dei subappaltatori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante la certificazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ per l'importo di € _____ pari al _____ dell'importo del presente contratto con/senza le variazioni in detrazione pari al 50% previste dalla normativa vigente e, quindi, pari al _____% dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

3. La garanzia cessa d'avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di collaudo.

Art. 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell' art. 129 del D.lgs. 163/2006 ha stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio di cui all'art. 14 del presente Contratto.

2. La polizza assicurativa di cui al comma 1, è stata rilasciata in data _____ n. _____ dall' Istituto Assicurativo _____ per un massimale di € _____ pari ad € _____ l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Ai sensi dell'art. 105 del D.p.r. 554/99 il progettista ha presentato dichiarazione di impegno al rilascio di polizza di responsabilità civile e professionale di cui al precedente capoverso da parte dell'Istituto assicurativo

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del Contratto.

Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000;
- il Capitolato prestazionale;
- gli Elaborati del progetto definitivo;

-l'Elenco Prezzi Unitari e computo metrico estimativo.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare il D.lgs. 163/2006, il Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Art. 25. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio .

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C. C. s'intendono espressamente approvate e sottoscritte le seguenti clausole: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Le parti ritengono questo atto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

L'Appaltatore

Il Rappresentante della Stazione Appaltante
(Direttore Generale)

Il Direttore Amministrativo

Il Responsabile del Procedimento